

## Credito d'imposta beni strumentali 6%

[l'omessa indicazione del riferimento di legge è ora regolarizzabile ex post]

<b>LA SEMPLIFICAZIONE</b>	<p><i>Con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l'omessa indicazione in fattura della dicitura recante i riferimenti di Legge, la cui mancata apposizione determinava la decadenza dall'agevolazione.</i></p> <p>Le modalità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all'acquirente l'apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;</li><li>- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario in alternativa:<ul style="list-style-type: none"><li>o l'apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;</li><li>o l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019.</li></ul></li></ul>
<b>UN BREVE RICHIAMO ALLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).</p> <p><b>Beneficiari:</b> imprese e professionisti.</p> <p><b>Tipologie di investimenti agevolabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);</li><li>- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);</li><li>- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).</li></ul>

**Misura del credito:**

- Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari"  
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (sono esclusi i professionisti)  
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
  - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"  
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

**Fruizione:** è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in:

- cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- tre quote annuali per i soli investimenti in beni immateriali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.